

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
4 luglio 2016

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2016/C 243/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

Tribunale

2016/C 243/02	Assegnazione dei giudici alle sezioni	2
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2016/C 243/03	Causa C-128/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi) – Staatssecretaris van Financiën/Het Oudeland Beheer BV (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Operazioni imponibili — Impiego per i bisogni dell'impresa di beni acquisiti «nel quadro dell'impresa» — Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso — Base imponibile)	5
---------------	---	---

IT

2016/C 243/04	Cause riunite C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 aprile 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, dal Raad van State e dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Austria, Paesi Bassi, Italia) – Borealis Polyolefine GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-191/14), OMV Refining & Marketing GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-192/14), DOW Benelux BV e altri/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (C-295/14), Esso Italiana Srl, Eni SpA, Linde Gas Italia Srl/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-389/14), Api Raffineria di Ancona SpA/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-391/14), Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-392/14), Dalmine SpA/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-393/14) (Rinvio pregiudiziale — Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione europea — Direttiva 2003/87/CE — Articolo 10 bis, paragrafo 5 — Metodo di assegnazione delle quote — Assegnazione delle quote a titolo gratuito — Modalità di calcolo del fattore di correzione trasversoriale uniforme — Decisione 2011/278/UE — Articolo 15, paragrafo 3 — Decisione 2013/448/UE — Articolo 4 — Allegato II — Validità) .	6
2016/C 243/05	Causa C-346/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2016 – Commissione europea/Repubblica d'Austria [Inadempimento di uno Stato — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Articolo 288 TFUE — Direttiva 2000/60/CE — Politica dell'Unione in materia di acque — Articolo 4, paragrafo 1 — Prevenzione del deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali — Articolo 4, paragrafo 7 — Deroga al divieto di deterioramento — Interesse pubblico superiore — Autorizzazione alla costruzione di una centrale idroelettrica sul fiume Schwarze Sulm (Austria) — Deterioramento dello stato delle acque]	8
2016/C 243/06	Causa C-358/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2016 – Repubblica di Polonia/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2014/40/UE — Articoli 2, punto 25, 6, paragrafo 2, lettera b), 7, paragrafi da 1 a 5, 7, prima frase, e da 12 a 14, nonché 13, paragrafo 1, lettera c) — Validità — Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco — Divieto di immissione in commercio di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante — Prodotti del tabacco contenenti mentolo — Base giuridica — Articolo 114 TFUE — Principio di proporzionalità — Principio di sussidiarietà)	8
2016/C 243/07	Causa C-477/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2016 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) – Regno Unito] – Pillbox 38 (UK) Ltd/Secretary of State for Health (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2014/40/UE — Articolo 20 — Sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica — Validità — Principio della parità di trattamento — Principi di proporzionalità e di certezza del diritto — Principio di sussidiarietà — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 16 e 17)	9
2016/C 243/08	Causa C-520/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden – Paesi Bassi) – Gemeente Borsele/Staatssecretaris van Financiën, Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Borsele (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 9, paragrafo 1 — Soggetti passivi — Attività economiche — Nozione — Trasporto scolastico)	10

2016/C 243/09	Causa C-528/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden – Paesi Bassi) – X/Staatssecretaris van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Regolamento (CE) n. 1186/2009 — Articolo 3 — Franchigia dai dazi all'importazione — Beni personali — Trasferimento di residenza da un paese terzo a uno Stato membro — Nozione di «residenza normale» — Impossibilità di cumulare una residenza normale in uno Stato membro e in un paese terzo — Criteri di determinazione del luogo della residenza normale)	10
2016/C 243/10	Cause riunite C-532/14 e C-533/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi) – Toorank Productions BV/Staatssecretaris van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voce tariffaria 2206 — Voce tariffaria 2208 — Bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione seguita da purificazione — Aggiunta di additivi alle bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione seguita da purificazione — Bevande che hanno perso le proprietà delle bevande che rientrano nella voce tariffaria 2206)	11
2016/C 243/11	Cause C-547/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) – The Queen, su richiesta di: Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Ltd, British American Tobacco UK Ltd/Secretary of State for Health (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2014/40/UE — Articoli 7, 18 e 24, paragrafi 2 e 3 — Articoli 8, paragrafo 3, 9, paragrafo 3, 10, paragrafo 1, lettere a), c), e g), 13 e 14 — Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco — Validità — Base giuridica — Articolo 114 TFUE — Principio di proporzionalità — Principio di sussidiarietà — Diritti fondamentali dell'Unione — Libertà d'espressione — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 11)	12
2016/C 243/12	Causa C-233/15: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa - Lettonia) – SIA «Oniors Bio»/Valsts ieņēmumu dienests [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sottovoci 1517 90 91 e 1518 00 31 — Miscela vegetale fluida, non trasformata, non volatile, composta da olio di colza (88 %) e olio di girasole (12 %)]	13
2016/C 243/13	Causa C-358/15 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 maggio 2016 – Bank of Industry and Mine/Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran — Elenco delle persone e delle entità cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 — Base giuridica — Criterio basato sul supporto materiale, logistico o finanziario al governo iraniano — Parte dei profitti di una società statale versata allo Stato iraniano)	14
2016/C 243/14	Causa C-384/14: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 28 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 44 de Barcelona - Spagna) – Alta Realitat SL/ Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Articolo 8 — Assenza di traduzione dell'atto — Rifiuto di ricezione dell'atto — Conoscenze linguistiche del destinatario dell'atto — Controllo da parte del giudice adito nello Stato membro mittente)	14
2016/C 243/15	Causa C-607/15 P: Impugnazione proposta il 18 novembre 2015 dal Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 10 settembre 2015, causa T-453/14, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság/Parlamento europeo	15

2016/C 243/16	Causa C-146/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 marzo 2016 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V./DHL Paket GmbH	15
2016/C 243/17	Causa C-186/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 1° aprile 2016 – Ruxandra Paula Andriciuc e altri/Banca Românească SA	16
2016/C 243/18	Causa C-215/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 18 aprile 2016 – Elecdey Carcelén S.A./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha	17
2016/C 243/19	Causa C-216/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 18 aprile 2016 – Energías Eólicas de Cuenca S.A./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha	18
2016/C 243/20	Causa C-220/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 20 aprile 2016 – Iberenova Promociones S.A.U./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha	19
2016/C 243/21	Causa C-221/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 20 aprile 2016 – Iberdrola Renovables Castilla La Mancha S.A./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha	20
2016/C 243/22	Causa C-222/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 20 aprile 2016 – «MIP-TS» OOD/Nachalnik na Minitsa Varna	21
2016/C 243/23	Causa C-224/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 20 aprile 2016 – Asotsiatsia na balgarskite predpiyatiya sa mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI)/Nachalnik na Mitnitsa (Leiter des Zollamts) Burgas als Rechtsnachfolger des Zollamts Svilengrad	22
2016/C 243/24	Causa C-251/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 2 maggio 2016 – Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston/T. G. Brosman	23
2016/C 243/25	Causa C-263/16 P: Impugnazione proposta il 12 maggio 2016 dalla Schenker Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016, causa T-265/12: Schenker Ltd/Commissione europea.	24
2016/C 243/26	Causa C-264/16 P: Impugnazione proposta il 12 maggio 2016 da Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016, causa T-267/12, Deutsche Bahn AG e a./Commissione europea	25
2016/C 243/27	Causa C-271/16 P: Impugnazione proposta il 13 maggio 2016 da Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016, causa T-270/12, Panalpina World Transport (Holding) Ltd e a./Commissione europea	27

Tribunale

2016/C 243/28	Cause riunite T-423/13 e T-64/14: Sentenza del Tribunale del 24 maggio 2016 – Good Luck Shipping/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità al fine di impedire la proliferazione nucleare in Iran — Congelamento dei capitali — Errore di diritto — Base giuridica — Errore di valutazione — Mancanza di prove»)	28
2016/C 243/29	Causa T-226/14: Sentenza del Tribunale del 25 maggio 2016 – Commissione/McCarron Poultry [«Clausola compromissoria — Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) — Contratto riguardante il settore “Energia, ambiente e sviluppo sostenibile” — Risoluzione del contratto — Rimborso di una parte delle somme anticipate — Interessi di mora — Procedimento in contumacia»]	29
2016/C 243/30	Causa T-753/14: Sentenza del Tribunale del 25 maggio 2016 – Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza) («Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ocean beach club ibiza — Marchi nazionali figurativo e denominativo anteriori ocean drive Ibiza-hotel e OCEAN THE GROUP — Dichiarazione di nullità del marchio anteriore su cui si basa la decisione impugnata — Non luogo a statuire»)	29
2016/C 243/31	Causa T-5/15: Sentenza del Tribunale del 25 maggio 2016 – Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ocean beach club ibiza — Marchi nazionali figurativi anteriori OC ocean club e OC ocean club Ibiza — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	30
2016/C 243/32	Causa T-6/15: Sentenza del Tribunale del 25 maggio 2016 – Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ocean ibiza — Marchi nazionali figurativi anteriori OC ocean club e OC ocean club Ibiza — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	31
2016/C 243/33	Causa T-126/15: Sentenza del Tribunale del 24 maggio 2016 – El Corte Inglés/EUIPO – Grup Supeco Maxor (Supeco) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Supeco — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore SUPER COR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Portata dell’esame operato dalla commissione di ricorso — Prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2868/95 — Comunicazione n. 2/12»]	31
2016/C 243/34	Causa T-422/15 e T-423/15: Sentenza del Tribunale del 25 maggio 2016 – U-R LAB/EUIPO (THE DINING EXPERIENCE) [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchi dell’Unione europea figurativo e denominativo THE DINING EXPERIENCE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»]	32
2016/C 243/35	Causa T-376/15: Ricorso proposto il 28 aprile 2016 – KK/EASME	33
2016/C 243/36	Causa T-5/16: Ricorso proposto il 4 gennaio 2016 – Gregis/EUIPO – DM9 Automobili (ATS)	33

2016/C 243/37	Causa T-167/16: Ricorso proposto il 19 aprile 2016 – Polonia/Commissione	34
2016/C 243/38	Causa T-170/16: Ricorso proposto il 19 aprile 2016 – Guardian Glass España, Central Vidriera/Commissione	35
2016/C 243/39	Causa T-185/16: Ricorso proposto il 25 aprile 2016 – Make up forever/EUIPO - L'Oréal (MAKE UP FOREVER PROFESSIONAL)	36
2016/C 243/40	Causa T-187/16: Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik/EUIPO - Viña y Bodega Botalcura (LITU)	37
2016/C 243/41	Causa T-197/16: Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – Andrea Incontri/EUIPO - HigicoL (ANDREA INCONTRI)	38
2016/C 243/42	Causa T-208/16: Ricorso proposto il 29 aprile 2016 – Ranocchia/ERCEA	38
2016/C 243/43	Causa T-210/16: Ricorso proposto il 5 maggio 2016 – Lukash/Consiglio	39
2016/C 243/44	Causa T-212/16: Ricorso proposto il 9 maggio 2016 – El Corte Inglés/EUIPO - Elho Business & Sport (FRee STyLe)	40
2016/C 243/45	Causa T-213/16: Ricorso proposto il 9 maggio 2016 – El Corte Inglés/EUIPO - Elho Business & Sport (FREE STYLE)	41
2016/C 243/46	Causa T-216/16: Ricorso proposto l'11 maggio 2016 – Vignerons de la Méditerranée/EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE)	42
2016/C 243/47	Causa T-227/16: Ricorso proposto il 10 maggio 2016 – Haverkamp/EUIPO - Sissel (tappetino)	43
2016/C 243/48	Causa T-228/16: Ricorso proposto il 10 maggio 2016 – Haverkamp/EUIPO (Motivo in rilievo di una spiaggia di ciottoli)	43
2016/C 243/49	Causa T-232/16 P: Impugnazione proposta il 12 maggio 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 2 marzo 2016, causa F-3/15, Frieberger e Vallin/Commissione	44
2016/C 243/50	Causa T-233/16 P: Impugnazione proposta il 12 maggio 2016 da José Luis Ruiz Molina avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 2 marzo 2016, causa F-60/15, Ruiz Molina/UAMI	45
2016/C 243/51	Causa T-234/16: Ricorso proposto il 9 maggio 2016 – Meissen Keramik/EUIPO – Staatliche Porzellan Manufaktur Meissen (Meissen)	46
2016/C 243/52	Causa T-236/16: Ricorso proposto il 10 maggio 2016 – Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl)	46
2016/C 243/53	Causa T-239/16: Ricorso proposto il 12 maggio 2016 – Polskie Zdroje/EUIPO (perlage)	47
2016/C 243/54	Causa T-243/16: Ricorso proposto il 18 maggio 2016 – Freddo/EUIPO - Freddo Freddo (Freggo) . . .	48
2016/C 243/55	Causa T-244/16: Ricorso proposto il 13 maggio 2016 – Yanukovych/Consiglio	49
2016/C 243/56	Causa T-245/16: Ricorso proposto il 13 maggio 2016 – Yanukovych/Consiglio	50
Tribunale della funzione pubblica		
2016/C 243/57	Causa F-19/16: Ricorso proposto il 5 aprile 2016 – ZZ/EIB	52

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2016/C 243/01)

Ultima pubblicazione

GU C 232 del 27.6.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 222 del 20.6.2016

GU C 211 del 13.6.2016

GU C 200 del 6.6.2016

GU C 191 del 30.5.2016

GU C 175 del 17.5.2016

GU C 165 del 10.5.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

TRIBUNALE

Assegnazione dei giudici alle sezioni

(2016/C 243/02)

Il 9 giugno 2016 la Conferenza plenaria del Tribunale ha deciso, in seguito all'assunzione delle funzioni di giudice da parte del sig. Xuereb, del sig. Schalin e della sig.ra Reine, su proposta del sig. presidente, presentata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di modificare la decisione sull'assegnazione dei giudici alle sezioni del 23 ottobre 2013 ⁽¹⁾, come da ultimo modificata dalla decisione del 13 aprile 2016 ⁽²⁾, per il periodo compreso tra 9 giugno 2016 ed il 31 agosto 2016, e di assegnare i giudici alle sezioni come segue:

I Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Kanninen, vicepresidente, sig.ra Pelikánová, sig. Buttigieg, sig. Gervasoni e sig. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, giudici.

1^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Kanninen, vicepresidente;

- a) sig.ra Pelikánová e sig. Buttigieg, giudici;
- b) sig.ra Pelikánová e sig. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, giudici;
- c) sig. Buttigieg e sig. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, giudici.

II Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Martins Ribeiro, presidente di sezione, sig. Bieliūnas, sig. Gervasoni, sig. Madise e sig. Csehi, giudici.

2^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Martins Ribeiro, presidente di sezione;

- a) sig. Gervasoni e sig. Madise, giudici;
- b) sig. Gervasoni e sig. Csehi, giudici;
- c) sig. Madise e sig. Csehi, giudici.

⁽¹⁾ GU C 344, del 23.11.2013, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 175, del 17.5.2016, pag. 2.

III Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Papasavvas, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Bieliūnas, sig. Forrester e sig. Iliopoulos, giudici.

3^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Papasavvas, presidente di sezione;

- a) sig. Bieliūnas e sig. Forrester, giudici;
- b) sig. Bieliūnas e sig. Iliopoulos, giudici;
- c) sig. Forrester e sig. Iliopoulos, giudici.

IV Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Prek, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Schwarcz, sig. Kreuschitz e sig. Schalin, giudici

4^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Prek, presidente di sezione;

- a) sig.ra Labucka e sig. Kreuschitz, giudici;
- b) sig.ra Labucka e sig. Schalin, giudici;
- c) sig. Kreuschitz e sig. Schalin, giudici.

V Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Dittrich, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig. Schwarcz, sig.ra Tomljenović e sig.ra Reine, giudici.

5^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Dittrich, presidente di sezione;

- a) sig. Schwarcz e sig.ra Tomljenović, giudici;
- b) sig. Schwarcz e sig.ra Reine, giudici;
- c) sig.ra Tomljenović e sig.ra Reine, giudici.

VI Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Bialecka, sig. Collins e sig. Valančius, giudici.

6^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione;

- a) sig. Dehousse e sig. Collins, giudici;
- b) sig. Dehousse e sig. Valančius, giudici;
- c) sig. Collins e sig. Valančius, giudici.

VII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. van der Woude, presidente di sezione, sig.ra Wiszniewska-Bialecka, sig.ra Kancheva, sig. Ulloa Rubio e sig.ra Marcoulli, giudici.

7^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. van der Woude, presidente di sezione;

- a) sig.ra Wiszniewska-Bialecka e sig. Ulloa Rubio, giudici;
- b) sig.ra Wiszniewska-Bialecka e sig.ra Marcoulli, giudici;
- c) sig. Ulloa Rubio e sig.ra Marcoulli, giudici.

VIII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Gratsias, presidente di sezione, sig. Czúcz, sig.ra Kancheva, sig. Wetter, e sig.ra Póltorak, giudici.

8^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Gratsias, presidente di sezione;

- a) sig.ra Kancheva e sig. Wetter, giudici;
- b) sig.ra Kancheva e sig.ra Póltorak, giudici;
- c) sig. Wetter e sig.ra Póltorak, giudici.

IX Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Berardis, presidente di sezione, sig. Czúcz, sig. Popescu, sig. Spielmann e sig. Xuereb, giudici.

9^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Berardis, presidente di sezione;

- a) sig. Czúcz e sig. Popescu, giudici;
- b) sig. Spielmann, e sig. Xuereb, giudici.

Le Sezioni ampliate, che si riuniscono con cinque giudici, sono composte:

- per quanto riguarda le Sezioni 1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a, 7^a e 8^a, mediante l'aggiunta al collegio giudicante ristretto inizialmente adito della causa del quarto giudice che compone la Sezione e di un quinto giudice proveniente dalla Sezione successiva in ordine numerico (escluso il presidente di sezione), designato secondo l'ordine previsto all'articolo 8 del regolamento di procedura;
- per quanto riguarda la 9^a Sezione, mediante l'aggiunta al collegio giudicante ristretto inizialmente adito della causa degli altri due giudici che compongono la Sezione;

Le Sezioni che si riuniscono con tre giudici, alle quali sono assegnati quattro giudici, si riuniscono in forma di tre sotto-collegi giudicanti.

Le Sezioni che si riuniscono con tre giudici, alle quali sono assegnati cinque giudici, si riuniscono in forma di due sotto-collegi giudicanti

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi) – Staatssecretaris van Financiën/Het Oudeland Beheer BV

(Causa C-128/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Operazioni imponibili — Impiego per i bisogni dell'impresa di beni acquisiti «nel quadro dell'impresa» — Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso — Base imponibile)

(2016/C 243/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Het Oudeland Beheer BV

Dispositivo

- 1) L'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, deve essere interpretato nel senso che il valore di un diritto reale che attribuisce al suo titolare un potere di uso su di un bene immobile e i costi del completamento dell'edificio per uffici costruito sul terreno interessato possono essere inclusi nella base imponibile di una cessione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della menzionata direttiva, come modificata, quando il soggetto passivo ha già assolto l'imposta sul valore aggiunto relativa a detto valore e a detti costi, ma l'ha del pari detratta immediatamente e integralmente.
- 2) In una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, in cui un terreno e un fabbricato in corso di costruzione sul medesimo terreno sono stati acquisiti attraverso la costituzione di un diritto reale che attribuisce al suo titolare un potere di uso sui beni immobili in parola, l'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che il valore del menzionato diritto reale che va considerato nella base imponibile di una cessione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della citata direttiva, corrisponde al valore degli importi da pagare a titolo di corrispettivo ogni anno nel corso della durata del contratto d'enfiteusi che costituisce suddetto diritto reale ancora da compiersi, rettificati o capitalizzati con il medesimo metodo utilizzato per determinare il valore della costituzione del diritto d'enfiteusi.

⁽¹⁾ GU C 159 del 26.5.2014.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 aprile 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, dal Raad van State e dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Austria, Paesi Bassi, Italia) – Borealis Polyolefine GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-191/14), OMV Refining & Marketing GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-192/14), DOW Benelux BV e altri/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (C-295/14), Esso Italiana Srl, Eni SpA, Linde Gas Italia Srl/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-389/14), Api Raffineria di Ancona SpA/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-391/14), Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-392/14), Dalmine SpA/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-393/14)

(Cause riunite C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione europea — Direttiva 2003/87/CE — Articolo 10 bis, paragrafo 5 — Metodo di assegnazione delle quote — Assegnazione delle quote a titolo gratuito — Modalità di calcolo del fattore di correzione transettoriale uniforme — Decisione 2011/278/UE — Articolo 15, paragrafo 3 — Decisione 2013/448/UE — Articolo 4 — Allegato II — Validità)

(2016/C 243/04)

Lingue processuali: il tedesco, il neerlandese e l'italiano

Giudici del rinvio

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, Raad van State, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti

(causa C-191/14)

Ricorrente: Borealis Polyolefine GmbH

Convenuto: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(causa C-192/14)

Ricorrente: OMV Refining & Marketing GmbH

Convenuto: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(causa C-295/14)

Ricorrenti: DOW Benelux BV e altri

Convenuto: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(causa C-389/14)

Ricorrenti: Esso Italiana Srl, Eni SpA, Linde Gas Italia Srl

Convenuti: Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri

nei confronti di: Edison SpA

(causa C-391/14)

Ricorrente: Api Raffineria di Ancona SpA

Convenuti: Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico

nei confronti di: Edison SpA

(causa C-392/14)

Ricorrente: Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA

Convenuti: Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico

nei confronti di: Cofely Italia SpA

(causa C-393/14)

Ricorrente: Dalmine SpA

Convenuti: Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico

nei confronti di: Cofely Italia SpA, Buzzi Unicem SpA

Dispositivo

- 1) L'esame delle questioni dalla prima alla quarta nelle cause C-191/14 e C-192/14, della terza questione nella causa C-295/14 e della prima questione nelle cause C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14 non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell'articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella parte in cui tale articolo 15, paragrafo 3, esclude la considerazione delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità ai fini della determinazione del quantitativo massimo annuo di quote.
- 2) L'articolo 4 e l'allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono invalidi.
- 3) Gli effetti della dichiarazione di invalidità dell'articolo 4 e dell'allegato II della decisione 2013/448 sono limitati nel tempo nel senso che, da un lato, tale dichiarazione produrrà effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, al fine di consentire alla Commissione europea di adottare le misure necessarie, e, dall'altro, le misure adottate entro tale termine sulla base delle disposizioni invalidate non potranno essere rimesse in discussione.

⁽¹⁾ GU C 303 dell'8.9.2014.
GU C 372 del 20.10.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2016 – Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-346/14) ⁽¹⁾

[Inadempimento di uno Stato — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Articolo 288 TFUE — Direttiva 2000/60/CE — Politica dell'Unione in materia di acque — Articolo 4, paragrafo 1 — Prevenzione del deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali — Articolo 4, paragrafo 7 — Deroga al divieto di deterioramento — Interesse pubblico superiore — Autorizzazione alla costruzione di una centrale idroelettrica sul fiume Schwarze Sulm (Austria) — Deterioramento dello stato delle acque]

(2016/C 243/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, C. Hermes e G. Wilms, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, Z. Petzl e J. Vlácil, agenti)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 361 del 13.10.2014.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2016 – Repubblica di Polonia/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-358/14) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2014/40/UE — Articoli 2, punto 25, 6, paragrafo 2, lettera b), 7, paragrafi da 1 a 5, 7, prima frase, e da 12 a 14, nonché 13, paragrafo 1, lettera c) — Validità — Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco — Divieto di immissione in commercio di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante — Prodotti del tabacco contenenti mentolo — Base giuridica — Articolo 114 TFUE — Principio di proporzionalità — Principio di sussidiarietà)

(2016/C 243/06)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szwarc, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Romania (rappresentanti: R.-H. Radu, D. M. Bulancea e A. Vacaru, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, J. Rodrigues e A. Pospíšilová Padowska, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: O. Segnana, J. Herrmann, K. Pleśniak e M. Simm, agenti)

Intervenienti a sostegno dei convenuti: Irlanda (rappresentanti: J. Quaney, M. A. Joyce, agenti, assistiti da E. Barrington e M. J. Cooke, SC, e E. Carolan, BL), Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e S. Ghiandoni, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Kaye, C. Brodie e M. Holt, agenti, assistiti da I. Rogers, QC, S. Abram et M. E. Metcalfe, barristers), Commissione europea (rappresentanti: M. Van Hoof, C. Cattabriga et M. Owsiany-Hornung, agenti)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
- 3) L'Irlanda, la Repubblica francese, la Romania, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 315 del 15.9.2014.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2016 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) – Regno Unito] – Pillbox 38 (UK) Ltd/Secretary of State for Health

(Causa C-477/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2014/40/UE — Articolo 20 — Sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica — Validità — Principio della parità di trattamento — Principi di proporzionalità e di certezza del diritto — Principio di sussidiarietà — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 16 e 17)

(2016/C 243/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: Pillbox 38 (UK) Ltd

Convenuto: Secretary of State for Health

Dispositivo

Dall'esame della questione posta non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell'articolo 20 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

⁽¹⁾ GU C 7 del 12.1.2015.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden – Paesi Bassi) – Gemeente Borsele/Staatssecretaris van Financiën, Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Borsele

(Causa C-520/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 9, paragrafo 1 — Soggetti passivi — Attività economiche — Nozione — Trasporto scolastico)

(2016/C 243/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Gemeente Borsele, Staatssecretaris van Financiën

Convenuti: Staatssecretaris van Financiën, Gemeente Borsele

Dispositivo

L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un ente territoriale, che fornisce un servizio di trasporto scolastico in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, non esercita un'attività economica e non ha quindi la qualità di soggetto passivo.

⁽¹⁾ GU C 56 del 16.2.2015.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden – Paesi Bassi) – X/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-528/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Regolamento (CE) n. 1186/2009 — Articolo 3 — Franchigia dai dazi all'importazione — Beni personali — Trasferimento di residenza da un paese terzo a uno Stato membro — Nozione di «residenza normale» — Impossibilità di cumulare una residenza normale in uno Stato membro e in un paese terzo — Criteri di determinazione del luogo della residenza normale)

(2016/C 243/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

- 1) *L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, dev'essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale articolo, una persona fisica non può avere contemporaneamente la sua residenza normale tanto in uno Stato membro quanto in un paese terzo.*
- 2) *In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui l'interessato ha, in un paese terzo, tanto legami personali quanto legami professionali e, in uno Stato membro, legami personali, al fine di determinare se la residenza normale dell'interessato, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 1186/2009, sia situata nel paese terzo, occorre accordare, al momento della valutazione globale degli elementi di fatto rilevanti, un'importanza particolare alla durata del soggiorno in tale paese terzo della persona di cui trattasi.*

⁽¹⁾ GU C 56 del 16.2.2015.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi) – Toorank Productions BV/Staatssecretaris
van Financiën**

(Cause riunite C-532/14 e C-533/14) ⁽¹⁾

**(Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura
combinata — Voce tariffaria 2206 — Voce tariffaria 2208 — Bevande alcoliche ottenute mediante
fermentazione seguita da purificazione — Aggiunta di additivi alle bevande alcoliche ottenute mediante
fermentazione seguita da purificazione — Bevande che hanno perso le proprietà delle bevande che
rientrano nella voce tariffaria 2206)**

(2016/C 243/10)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Toorank Productions BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

- 1) *La nomenclatura combinata, contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1978, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni di cui al regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, e al regolamento n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che rientra nella voce 2208 di tale nomenclatura una bevanda, come la Ferm fruit, ottenuta mediante fermentazione di concentrato di mele, destinata ad essere consumata pura o come ingrediente di base di altre bevande, neutra quanto a colore, odore e sapore per effetto di una purificazione, in particolare per ultrafiltrazione, e il cui titolo alcolometrico volumico è, senza aggiunta di alcol distillato, del 16 %.*
- 2) *La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle versioni risultanti dal regolamento n. 1719/2005 e dal regolamento n. 1214/2007, deve essere interpretata nel senso che bevande con un titolo alcolometrico volumico del 14 %, che sono preparate aggiungendo alla Ferm fruit zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti e conservanti, e altresì, nel caso di una di esse, panna, e che non contengono alcol distillato, rientrano nella voce 2208 di tale nomenclatura.*

- 3) La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle versioni risultanti dal regolamento n. 1719/2005 e dal regolamento n. 1214/2007, deve essere interpretata nel senso che rientra nella voce 2208 della stessa una bevanda con un titolo alcolometrico volumico del 13,4 %, che è preparata aggiungendo alla *Ferm fruit* zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti, conservanti e alcol distillato, in modo che detto alcol, con riguardo sia al volume che al tenore volumetrico, non superi il 49 % dell'alcol presente in tale bevanda, mentre il 51 % rimanente deriva da un processo di fermentazione.

⁽¹⁾ GU C 65 del 23.2.2015.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) – The Queen, su richiesta di: Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Ltd, British American Tobacco UK Ltd/Secretary of State for Health

(Cause C-547/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2014/40/UE — Articoli 7, 18 e 24, paragrafi 2 e 3 — Articoli 8, paragrafo 3, 9, paragrafo 3, 10, paragrafo 1, lettere a), c), e g), 13 e 14 — Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco — Validità — Base giuridica — Articolo 114 TFUE — Principio di proporzionalità — Principio di sussidiarietà — Diritti fondamentali dell'Unione — Libertà d'espressione — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 11)

(2016/C 243/11)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: The Queen, su richiesta di: Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Ltd, British American Tobacco UK Ltd

Convenuto: Secretary of State for Health

Con l'intervento di: Imperial Tobacco Ltd, JT International SA, Gallaher Ltd, Tann UK Ltd, Tannpapier GmbH, V. Mane Fils, Deutsche Benkert GmbH & Co. KG, Benkert UK Ltd, Joh. Wilh. von Eicken GmbH

Dispositivo

- 1) L'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori disposizioni per quanto riguarda gli aspetti del confezionamento dei prodotti del tabacco che non siano armonizzati da tale direttiva.
- 2) L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che vieta l'apposizione sull'etichettatura delle confezioni unitarie, sull'imballaggio esterno nonché sui prodotti del tabacco in sé delle informazioni oggetto di tale disposizione, anche se materialmente esatte.

- 3) L'esame delle questioni pregiudiziali poste dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Alta Corte d'Inghilterra e del Galles per questioni di diritto amministrativo), non ha messo in luce alcun elemento idoneo ad inficiare la validità degli articoli 7, 18 e 24, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/40, né quella delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, della stessa direttiva.

⁽¹⁾ GU C 56 del 16.2.2015.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa - Lettonia) – SIA «Oniors Bio»/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-233/15) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sottovoci 1517 90 91 e 1518 00 31 — Miscela vegetale fluida, non trasformata, non volatile, composta da olio di colza (88 %) e olio di girasole (12 %)]

(2016/C 243/12)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti

Ricorrente: SIA «Oniors Bio»

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Dispositivo

La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione derivante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, deve essere interpretata nel senso che, per accertare se una miscela di oli vegetali come quella di cui trattasi nel procedimento principale debba essere classificata quale miscela di oli vegetali alimentare, nella sottovoce 1517 90 91 di detta nomenclatura, oppure quale miscela di oli vegetali non alimentare, nella sottovoce 1518 00 31 della stessa, si deve tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie, nella misura in cui siano relativi alle caratteristiche e alle proprietà oggettive inerenti a tale prodotto. Tra gli elementi pertinenti idonei a giustificare la qualificazione di una siffatta miscela come «non alimentare», occorre valutare le informazioni fornite dal fabbricante di tale miscela nell'ambito della dichiarazione doganale, secondo le quali, a causa delle caratteristiche del processo della sua lavorazione, non può essere esclusa la presenza di sostanze nocive nella citata miscela. A tale proposito, il fatto che un'analisi dei campioni prelevati su una siffatta miscela di oli vegetali non abbia rivelato la presenza, in quest'ultima, di sostanze nocive, non è sufficiente, di per sé, a rimettere in discussione la qualificazione della miscela di cui trattasi come «non alimentare». Una conseguenza di tal genere presuppone l'esistenza di altri elementi probatori pertinenti, idonei a rimettere in discussione l'esattezza delle informazioni relative al processo di lavorazione della miscela di cui trattasi, fornite dal suo fabbricante e contenute in tale dichiarazione, conformemente alle disposizioni degli articoli 62, 68 e 71 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005.

⁽¹⁾ GU C 245 del 27.7.2015.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 maggio 2016 – Bank of Industry and Mine/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-358/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran — Elenco delle persone e delle entità cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 — Base giuridica — Criterio basato sul supporto materiale, logistico o finanziario al governo iraniano — Parte dei profitti di una società statale versata allo Stato iraniano)

(2016/C 243/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank of Industry and Mine (rappresentanti: E. Rosenfeld e S. Perrotet, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. Vitro, agenti)

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Bank of Industry and Mine e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 294 del 7.09.2015.

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 28 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 44 de Barcelona - Spagna) – Alta Realitat SL/Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen

(Causa C-384/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Articolo 8 — Assenza di traduzione dell'atto — Rifiuto di ricezione dell'atto — Conoscenze linguistiche del destinatario dell'atto — Controllo da parte del giudice adito nello Stato membro mittente)

(2016/C 243/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 44 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Alta Realitat SL

Convenute: Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, al momento della notificazione o della comunicazione di un atto al suo destinatario, residente nel territorio di un altro Stato membro, qualora l'atto non sia stato redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dall'interessato oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se esistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione:

- il giudice adito nello Stato membro mittente deve assicurarsi che tale destinatario sia stato debitamente informato, mediante il modulo standard che figura nell'allegato II di detto regolamento, del proprio diritto di rifiutare di ricevere tale atto;
- in caso di omissione di siffatta formalità, spetta a tale giudice regolarizzare la procedura conformemente alle disposizioni di detto regolamento;
- il giudice adito non è legittimato ad ostacolare l'esercizio, da parte del destinatario, del suo diritto di rifiutare di ricevere l'atto;
- è solo dopo che il destinatario abbia effettivamente esercitato il proprio diritto di rifiutare di ricevere l'atto che il giudice adito può verificare la fondatezza di tale rifiuto; a tal fine, detto giudice deve tenere conto di tutti gli elementi rilevanti del fascicolo per determinare se l'interessato comprenda o meno la lingua nella quale l'atto è stato redatto, e
- qualora tale giudice constati che il rifiuto opposto dal destinatario dell'atto non fosse giustificato, esso può, in linea di principio, applicare le conseguenze previste dal proprio diritto nazionale in una siffatta ipotesi, a condizione che l'effetto utile del regolamento n. 1393/2007 sia preservato.

⁽¹⁾ GU C 338 del 3.11.2014.

Impugnazione proposta il 18 novembre 2015 dal Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 10 settembre 2015, causa T-453/14, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság/Parlamento europeo

(Causa C-607/15 P)

(2016/C 243/15)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság (rappresentante: D. Sobor, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione e condannato la parte ricorrente alle spese con la sua ordinanza del 4 maggio 2016.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 marzo 2016 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V./DHL Paket GmbH

(Causa C-146/16)

(2016/C 243/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Resistente: DHL Paket GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le informazioni sull'indirizzo geografico e l'identità del professionista ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2005/29/CE ⁽¹⁾ debbano essere contenute già nella pubblicità a mezzo stampa di specifici prodotti anche nel caso in cui i consumatori possano acquistare i prodotti pubblicizzati soltanto attraverso un sito Internet dell'impresa che effettui l'inserzione pubblicitaria e che sia ivi indicato e possano agevolmente reperire le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva sulla medesima pagina Internet o attraverso di essa.
- 2) Se, ai fini della risposta alla prima questione, rilevi se l'impresa che effettui l'inserzione a mezzo stampa promuova la vendita di propri prodotti e rimandi, per le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE, direttamente a una propria pagina Internet ovvero se la pubblicità si riferisca a prodotti venduti da imprese terze attraverso una piattaforma Internet del soggetto che effettui l'inserzione e i consumatori possano ottenere le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva soltanto mediante uno o più passaggi successivi (clic) grazie a un link alle pagine Internet delle imprese terze medesime predisposto sul sito Internet del gestore della piattaforma, sito indicato unicamente nella pubblicità.

⁽¹⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 1° aprile 2016 – Ruxandra Paula Andriciu e altri/Banca Românească SA

(Causa C-186/16)

(2016/C 243/17)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Oradea

Parti

Appellanti: Ruxandra Paula Andriciu e altri

Appellata: Banca Românească SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che il significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivante dal contratto debba essere valutato con riferimento rigorosamente al momento della stipula del contratto oppure se esso comprenda anche il caso in cui, durante l'esecuzione di un contratto ad esecuzione periodica o continuata, la prestazione del consumatore sia divenuta eccessivamente onerosa rispetto al momento della stipula del contratto a causa di variazioni significative del tasso di cambio.
- 2) Se con chiarezza e comprensibilità di una clausola contrattuale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, debba intendersi che tale clausola contrattuale debba prevedere soltanto i motivi alla base dell'inserimento nel contratto della clausola suddetta e il suo meccanismo di funzionamento oppure se debba prevedere anche tutte le sue possibili conseguenze in funzione delle quali può variare il prezzo pagato dal consumatore, ad esempio il rischio di cambio, e se alla luce della direttiva 93/13/CEE si possa ritenere che l'obbligo della banca di informare il cliente al momento della concessione del credito riguardi esclusivamente le condizioni del credito, ossia gli interessi, le commissioni, le garanzie poste a carico del mutuatario, non potendo far rientrare in tale obbligo la possibile sopravvalutazione o svalutazione di una valuta estera.

- 3) Se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 CEE debba essere interpretato nel senso che le espressioni «oggetto principale del contratto» e «perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro» comprendono una clausola integrata in un contratto di credito stipulato in una valuta estera concluso tra un professionista e un consumatore e che non è stato oggetto di una trattativa individuale, in forza della quale «il credito dovrà essere restituito nella medesima valuta».

(¹) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993 L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 18 aprile 2016 – Elecdey Carcelén S.A./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

(Causa C-215/16)

(2016/C 243/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala Contencioso-Administrativo, Sección Segunda

Parti

Ricorrente: Elecdey Carcelén S.A.

Resistente: Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Questioni pregiudiziali

- 1) Dati i «regimi di sostegno» di cui all'articolo 2, lettera k), della direttiva 2009/28/CE e, fra essi, gli incentivi fiscali consistenti in sgravi fiscali, esenzioni e restituzioni d'imposta, quali strumenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi di consumo di energie rinnovabili previsti nella citata direttiva, se si debba ritenere che detti incentivi o dette misure abbiano carattere obbligatorio e siano vincolanti per gli Stati membri con effetto diretto, nel senso che possano essere invocati e fatti valere dai soggetti interessati dinanzi a qualsiasi tipo di autorità pubblica, giudiziaria e amministrativa.
- 2) Atteso che, fra i «regimi di sostegno» citati nella questione precedente, sono elencate misure di incentivo fiscale consistenti in sgravi fiscali, esenzioni e restituzioni d'imposta, e viene utilizzata l'espressione «ma non in via esclusiva», se fra detti incentivi debba considerarsi compresa proprio l'assenza di imposizione, ossia il divieto di qualsiasi categoria di onere specifico e particolare in aggiunta alle imposte generali sull'attività economica e la produzione di elettricità, che si applichi all'energia prodotta da fonti rinnovabili. Del pari, e all'interno del medesimo punto, si formula la seguente questione: se debba [del pari] intendersi compreso nel divieto generale precedentemente enunciato il divieto relativo alla concorrenza, alla doppia imposizione o alla sovrapposizione di molteplici tributi generali o particolari applicati a diverse fasi dell'attività di generazione di energie rinnovabili, che incidano sul medesimo fatto generatore gravato dal canone eolico di cui trattasi.
- 3) Qualora alla precedente questione sia data risposta negativa e si accetti l'imposizione sull'energia prodotta da fonti rinnovabili, se, ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, la nozione di «finalità specifica» debba essere interpretata nel senso che l'obiettivo prefissato debba essere esclusivo e che, inoltre, l'imposta applicata alle energie rinnovabili abbia, sotto il profilo della struttura, un'effettiva natura extrafiscale e non meramente di bilancio o di riscossione.

- 4) Conformemente all'articolo 4 della direttiva 2003/96/CE che, riferendosi ai livelli di tassazione che gli Stati membri sono tenuti ad applicare ai prodotti energetici e di elettricità, prende come riferimento i livelli minimi stabiliti dalla direttiva, intesi come la somma di tutte le imposte dirette e indirette applicabili a detti prodotti al momento della loro immissione in consumo, se si debba ritenere che detta somma debba risolversi nell'esclusione dal livello di tassazione richiesto dalla direttiva delle imposte nazionali che non abbiano un'effettiva natura extrafiscale, sia dal punto di vista della loro struttura sia con riferimento alla loro finalità specifica, interpretata secondo la risposta che sarà data alla questione precedente.
- 5) Se il termine «spese» di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/28/CE, rappresenti un concetto autonomo del diritto europeo che debba essere interpretato in un senso più ampio, come termine che comprende ed è sinonimo anche della nozione di tributo in generale.
- 6) Nel caso in cui sia data risposta affermativa alla questione precedente, sottoponiamo la seguente questione: se le spese che i consumatori sono tenuti a sostenere, cui si riferisce l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), citato, possano comprendere esclusivamente gli oneri o i prelievi fiscali intesi eventualmente a compensare i danni arrecati dal loro impatto sull'ambiente, e a risarcire con l'importo riscosso i danni connessi a detto impatto o effetto negativo, ma non i tributi o i prelievi che, gravando sulle energie non inquinanti, assolvono una finalità principalmente di bilancio o di riscossione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 18 aprile 2016 – Energías Eólicas de Cuenca S.A./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

(Causa C-216/16)

(2016/C 243/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala Contencioso-Administrativo, Sección Segunda

Parti

Ricorrente: Energías Eólicas de Cuenca S.A.

Resistente: Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Questioni pregiudiziali

- 1) Dati i «regimi di sostegno» di cui all'articolo 2, lettera k), della direttiva 2009/28/CE e, fra essi, gli incentivi fiscali consistenti in sgravi fiscali, esenzioni e restituzioni d'imposta, quali strumenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi di consumo di energie rinnovabili previsti nella citata direttiva, se si debba ritenere che detti incentivi o dette misure abbiano carattere obbligatorio e siano vincolanti per gli Stati membri con effetto diretto, nel senso che possano essere invocati e fatti valere dai soggetti interessati dinanzi a qualsiasi tipo di autorità pubblica, giudiziaria e amministrativa.
- 2) Atteso che, fra i «regimi di sostegno» citati nella questione precedente, sono elencate misure di incentivo fiscale consistenti in sgravi fiscali, esenzioni e restituzioni d'imposta, e viene utilizzata l'espressione «ma non in via esclusiva», se fra detti incentivi debba considerarsi compresa proprio l'assenza di imposizione, ossia il divieto di qualsiasi categoria di onere specifico e particolare in aggiunta alle imposte generali sull'attività economica e la produzione di elettricità, che si applichi all'energia prodotta da fonti rinnovabili. Del pari, e all'interno del medesimo punto, si formula la seguente questione: se debba [del pari] intendersi compreso nel divieto generale precedentemente enunciato il divieto relativo alla concorrenza, alla doppia imposizione o alla sovrapposizione di molteplici tributi generali o particolari applicati a diverse fasi dell'attività di generazione di energie rinnovabili, che incidano sul medesimo fatto generatore gravato dal canone eolico di cui trattasi.

- 3) Qualora alla precedente questione sia data risposta negativa e si accetti l'imposizione sull'energia prodotta da fonti rinnovabili, se, ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, la nozione di «finalità specifica» debba essere interpretata nel senso che l'obiettivo prefissato debba essere esclusivo e che, inoltre, l'imposta applicata alle energie rinnovabili abbia, sotto il profilo della struttura, un'effettiva natura extrafiscale e non meramente di bilancio o di riscossione.
- 4) Conformemente all'articolo 4 della direttiva 2003/96/CE che, riferendosi ai livelli di tassazione che gli Stati membri sono tenuti ad applicare ai prodotti energetici e di elettricità, prende come riferimento i livelli minimi stabiliti dalla direttiva, intesi come la somma di tutte le imposte dirette e indirette applicabili a detti prodotti al momento della loro immissione in consumo, se si debba ritenere che detta somma debba risolversi nell'esclusione dal livello di tassazione richiesto dalla direttiva delle imposte nazionali che non abbiano un'effettiva natura extrafiscale, sia dal punto di vista della loro struttura sia con riferimento alla loro finalità specifica, interpretata secondo la risposta che sarà data alla questione precedente.
- 5) Se il termine «spese» di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/28/CE, rappresenti un concetto autonomo del diritto europeo che debba essere interpretato in un senso più ampio, come termine che comprende ed è sinonimo anche della nozione di tributo in generale.
- 6) Nel caso in cui sia data risposta affermativa alla questione precedente, sottoponiamo la seguente questione: se le spese che i consumatori sono tenuti a sostenere, cui si riferisce l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), citato, possano comprendere esclusivamente gli oneri o i prelievi fiscali intesi eventualmente a compensare i danni arrecati dal loro impatto sull'ambiente, e a risarcire con l'importo riscosso i danni connessi a detto impatto o effetto negativo, ma non i tributi o i prelievi che, gravando sulle energie non inquinanti, assolvono una finalità principalmente di bilancio o di riscossione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 20 aprile 2016 – Iberenova Promociones S.A.U./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

(Causa C-220/16)

(2016/C 243/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala Contencioso-Administrativo, Sección Segunda

Parti

Ricorrente: Iberenova Promociones S.A.U.

Resistente: Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Questioni pregiudiziali

- 1) Dati i «regimi di sostegno» di cui all'articolo 2, lettera k), della direttiva 2009/28/CE e, fra essi, gli incentivi fiscali consistenti in sgravi fiscali, esenzioni e restituzioni d'imposta, quali strumenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi di consumo di energie rinnovabili previsti nella citata direttiva, se si debba ritenere che detti incentivi o dette misure abbiano carattere obbligatorio e siano vincolanti per gli Stati membri con effetto diretto, nel senso che possano essere invocati e fatti valere dai soggetti interessati dinanzi a qualsiasi tipo di autorità pubblica, giudiziaria e amministrativa.

- 2) Atteso che, fra i «regimi di sostegno» citati nella questione precedente, sono elencate misure di incentivo fiscale consistenti in sgravi fiscali, esenzioni e restituzioni d'imposta, e viene utilizzata l'espressione «ma non in via esclusiva», se fra detti incentivi debba considerarsi compresa proprio l'assenza di imposizione, ossia il divieto di qualsiasi categoria di onere specifico e particolare in aggiunta alle imposte generali sull'attività economica e la produzione di elettricità, che si applichi all'energia prodotta da fonti rinnovabili. Del pari, e all'interno del medesimo punto, si formula la seguente questione: se debba [del pari] intendersi compreso nel divieto generale precedentemente enunciato il divieto relativo alla concorrenza, alla doppia imposizione o alla sovrapposizione di molteplici tributi generali o particolari applicati a diverse fasi dell'attività di generazione di energie rinnovabili, che incidano sul medesimo fatto generatore gravato dal canone eolico di cui trattasi.
- 3) Qualora alla precedente questione sia data risposta negativa e si accetti l'imposizione sull'energia prodotta da fonti rinnovabili, se, ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, la nozione di «finalità specifica» debba essere interpretata nel senso che l'obiettivo prefissato debba essere esclusivo e che, inoltre, l'imposta applicata alle energie rinnovabili abbia, sotto il profilo della struttura, un'effettiva natura extrafiscale e non meramente di bilancio o di riscossione.
- 4) Conformemente all'articolo 4 della direttiva 2003/96/CE che, riferendosi ai livelli di tassazione che gli Stati membri sono tenuti ad applicare ai prodotti energetici e di elettricità, prende come riferimento i livelli minimi stabiliti dalla direttiva, intesi come la somma di tutte le imposte dirette e indirette applicabili a detti prodotti al momento della loro immissione in consumo, se si debba ritenere che detta somma debba risolversi nell'esclusione dal livello di tassazione richiesto dalla direttiva delle imposte nazionali che non abbiano un'effettiva natura extrafiscale, sia dal punto di vista della loro struttura sia con riferimento alla loro finalità specifica, interpretata secondo la risposta che sarà data alla questione precedente.
- 5) Se il termine «spese» di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/28/CE, rappresenti un concetto autonomo del diritto europeo che debba essere interpretato in un senso più ampio, come termine che comprende ed è sinonimo anche della nozione di tributo in generale.
- 6) Nel caso in cui sia data risposta affermativa alla questione precedente, sottoponiamo la seguente questione: se le spese che i consumatori sono tenuti a sostenere, cui si riferisce l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), citato, possano comprendere esclusivamente gli oneri o i prelievi fiscali intesi eventualmente a compensare i danni arrecati dal loro impatto sull'ambiente, e a risarcire con l'importo riscosso i danni connessi a detto impatto o effetto negativo, ma non i tributi o i prelievi che, gravando sulle energie non inquinanti, assolvono una finalità principalmente di bilancio o di riscossione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 20 aprile 2016 – Iberdrola Renovables Castilla La Mancha S.A./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

(Causa C-221/16)

(2016/C 243/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala Contencioso-Administrativo, Sección Segunda

Parti

Ricorrente: Iberdrola Renovables Castilla La Mancha S.A.

Resistente: Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Questioni pregiudiziali

- 1) Dati i «regimi di sostegno» di cui all'articolo 2, lettera k), della direttiva 2009/28/CE e, fra essi, gli incentivi fiscali consistenti in sgravi fiscali, esenzioni e restituzioni d'imposta, quali strumenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi di consumo di energie rinnovabili previsti nella citata direttiva, se si debba ritenere che detti incentivi o dette misure abbiano carattere obbligatorio e siano vincolanti per gli Stati membri con effetto diretto, nel senso che possano essere invocati e fatti valere dai soggetti interessati dinanzi a qualsiasi tipo di autorità pubblica, giudiziaria e amministrativa.
- 2) Atteso che, fra i «regimi di sostegno» citati nella questione precedente, sono elencate misure di incentivo fiscale consistenti in sgravi fiscali, esenzioni e restituzioni d'imposta, e viene utilizzata l'espressione «ma non in via esclusiva», se fra detti incentivi debba considerarsi compresa proprio l'assenza di imposizione, ossia il divieto di qualsiasi categoria di onere specifico e particolare in aggiunta alle imposte generali sull'attività economica e la produzione di elettricità, che si applichi all'energia prodotta da fonti rinnovabili. Del pari, e all'interno del medesimo punto, si formula la seguente questione: se debba [del pari] intendersi compreso nel divieto generale precedentemente enunciato il divieto relativo alla concorrenza, alla doppia imposizione o alla sovrapposizione di molteplici tributi generali o particolari applicati a diverse fasi dell'attività di generazione di energie rinnovabili, che incidano sul medesimo fatto generatore gravato dal canone eolico di cui trattasi.
- 3) Qualora alla precedente questione sia data risposta negativa e si accetti l'imposizione sull'energia prodotta da fonti rinnovabili, se, ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, la nozione di «finalità specifica» debba essere interpretata nel senso che l'obiettivo prefissato debba essere esclusivo e che, inoltre, l'imposta applicata alle energie rinnovabili abbia, sotto il profilo della struttura, un'effettiva natura extrafiscale e non meramente di bilancio o di riscossione.
- 4) Conformemente all'articolo 4 della direttiva 2003/96/CE che, riferendosi ai livelli di tassazione che gli Stati membri sono tenuti ad applicare ai prodotti energetici e di elettricità, prende come riferimento i livelli minimi stabiliti dalla direttiva, intesi come la somma di tutte le imposte dirette e indirette applicabili a detti prodotti al momento della loro immissione in consumo, se si debba ritenere che detta somma debba risolversi nell'esclusione dal livello di tassazione richiesto dalla direttiva delle imposte nazionali che non abbiano un'effettiva natura extrafiscale, sia dal punto di vista della loro struttura sia con riferimento alla loro finalità specifica, interpretata secondo la risposta che sarà data alla questione precedente.
- 5) Se il termine «spese» di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/28/CE, rappresenti un concetto autonomo del diritto europeo che debba essere interpretato in un senso più ampio, come termine che comprende ed è sinonimo anche della nozione di tributo in generale.
- 6) Nel caso in cui sia data risposta affermativa alla questione precedente, sottoponiamo la seguente questione: se le spese che i consumatori sono tenuti a sostenere, cui si riferisce l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), citato, possano comprendere esclusivamente gli oneri o i prelievi fiscali intesi eventualmente a compensare i danni arrecati dal loro impatto sull'ambiente, e a risarcire con l'importo riscosso i danni connessi a detto impatto o effetto negativo, ma non i tributi o i prelievi che, gravando sulle energie non inquinanti, assolvono una finalità principalmente di bilancio o di riscossione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 20 aprile 2016 – «MIP-TS» OOD/Nachalnik na Minitsa Varna

(Causa C-222/16)

(2016/C 243/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti

Ricorrente in cassazione: «MIP-TS» OOD

Resistente in cassazione: Nachalnik na Minitsa Varna

Questioni pregiudiziali

Se l'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011, del Consiglio, del 3 agosto 2011 comprenda l'importazione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m², ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019 51 00 10 e 7019 59 00 10) e che il 10 aprile 2012 che sono stati dichiarati nel contesto del procedimento doganale di «immissione in libera pratica e in consumo finale» indicando, come loro origine, la Thailandia, e che sono stati da lì spediti, ma la cui origine era in realtà la Repubblica popolare cinese, come accertato nell'ambito di un'inchiesta condotta dall'OLAF in applicazione del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e nella relazione emessa.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 20 aprile 2016 – Asotsiatsia na balgarskite predpiyatiya sa mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI)/ Nachalnik na Mitnitsa (Leiter des Zollamts) Burgas als Rechtsnachfolger des Zollamts Svilengrad

(Causa C-224/16)

(2016/C 243/23)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad.

Parti

Ricorrente in cassazione: Asotsiatsia na balgarskite predpiyatiya sa mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI)

Resistente in cassazione: Nachalnik na Mitnitsa (Leiter des Zollamts) Burgas als Rechtsnachfolger des Zollamts Svilengrad

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la Corte di giustizia, per evitare pronunce giurisdizionali contrastanti, sia competente a interpretare – in modo vincolante per i giudici degli Stati membri – la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR), del 14 novembre 1975, Ginevra (GU 1978, L 252, pag. 1; in vigore per la Comunità dal 20 giugno 1978), approvata a nome della Comunità europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 25 luglio 1978, in merito all'ambito disciplinato dagli articoli 8 e 11 di tale convenzione, al fine di stabilire se sussista una responsabilità dell'associazione garante, disciplinata anche dall'articolo 457, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione del codice doganale ⁽²⁾).
- 2) Se l'interpretazione dell'articolo 457, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione del codice doganale, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 7 (divenuto articolo 11, paragrafo 2) della [convenzione TIR] e delle relative note esplicative consenta di considerare che, in un caso come quello della presente fattispecie, allorché le somme menzionate all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 [della convenzione TIR] sono esigibili, le autorità doganali nella misura del possibile ne debbano chiedere il pagamento al titolare del carnet TIR, che è direttamente debitore di tali somme, prima di reclamarle all'associazione garante.

- 3) Se si debba considerare che il destinatario, che ha acquisito o detiene una merce di cui è noto che è stata trasportata con carnet TIR, e per la quale non è accertato che sia stata presentata all'ufficio doganale di destinazione e che sia stata ivi dichiarata, è - già solo sulla base delle suddette circostanze - la persona che avrebbe dovuto sapere che si trattava di merce sottratta al controllo doganale, e se lo si debba considerare debitore in solido ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 3, terzo trattino, in combinato disposto con l'articolo 213 del codice doganale comunitario.
- 4) In caso di risposta affermativa alla terza questione: se il mancato intervento dell'amministrazione doganale nei confronti del destinatario al fine di ottenere il pagamento dell'obbligazione doganale impedisca che venga azionata, ai sensi dell'articolo 1, punto 16, della [convenzione TIR], la responsabilità dell'associazione garante, disciplinata anche dall'articolo 457, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione del codice doganale.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 (GU 1978, L 252, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 251, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 2 maggio 2016 –
Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston/T. G. Brosman**

(Causa C-251/16)

(2016/C 243/24)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrenti: Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston

Resistente: T. G. Brosman

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il principio dell'abuso del diritto, come riconosciuto nella sentenza della Corte nella causa Halifax e a., applicabile nel settore IVA, abbia effetto diretto nei confronti di un singolo in assenza di un provvedimento nazionale, legislativo o giudiziario, attuativo di tale principio, in circostanze in cui, come nel caso di specie, la ridefinizione delle operazioni preliminari alla vendita e delle operazioni di compravendita (in prosieguo, complessivamente: le «operazioni dei ricorrenti»), come auspicato dai Commissioners, dia adito a un assoggettamento dei ricorrenti all'IVA, ove, sulla base della corretta applicazione delle disposizioni della normativa nazionale vigente al momento delle operazioni dei ricorrenti, tale assoggettamento non sia previsto.
- 2) Se, qualora si risponda alla prima questione nel senso che il principio dell'abuso del diritto ha effetto diretto nei confronti di un singolo, anche in assenza di un provvedimento nazionale, legislativo o giudiziario, attuativo di tale principio, detto principio fosse sufficientemente chiaro e preciso da essere applicato alle operazioni dei ricorrenti, che sono state completate prima che fosse emanata la sentenza della Corte nella causa Halifax e, in particolare, con riguardo ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento dei ricorrenti.
- 3) Qualora il principio dell'abuso del diritto si applichi alle operazioni dei ricorrenti cosicché queste debbano essere ridefinite:
 - a) quale sia il meccanismo giuridico per mezzo del quale è accertata e riscossa l'IVA dovuta sulle operazioni dei ricorrenti, posto che l'IVA non è dovuta, accertabile o riscuotibile ai sensi del diritto nazionale, e
 - b) in che modo i giudici nazionali debbano imporre tale assoggettamento.

- 4) Se il giudice nazionale, nel determinare se lo scopo essenziale delle operazioni dei ricorrenti fosse o meno quello di ottenere un vantaggio fiscale, debba considerare le operazioni preliminari alla vendita (che, stando agli accertamenti, sono state effettuate solo per motivi fiscali) separatamente, o se debba essere considerato lo scopo delle operazioni dei ricorrenti nel loro complesso.
- 5) Se l'articolo 4, paragrafo 9, della legge relativa all'imposta sul valore aggiunto debba essere inteso quale misura nazionale attuativa della sesta direttiva ⁽¹⁾, nonostante sia incompatibile con la disposizione legislativa prevista all'articolo 4, paragrafo 3, della sesta direttiva, sulla cui corretta applicazione i ricorrenti, relativamente alla cessione anteriore alla prima occupazione degli immobili, sarebbero intesi come soggetti passivi, sebbene vi fosse stata una previa cessione soggetta a IVA.
- 6) Nel caso in cui l'articolo 4, paragrafo 9, sia incompatibile con la sesta direttiva, se i ricorrenti, applicando detto paragrafo, siano coinvolti in un abuso del diritto contrario ai principi riconosciuti nella sentenza della Corte nella causa Halifax.
- 7) In subordine, nel caso in cui l'articolo 4, paragrafo 9, non sia incompatibile con la sesta direttiva, se i ricorrenti abbiano ottenuto un vantaggio fiscale contrario allo scopo della direttiva e/o dell'articolo 4.
- 8) Anche nell'ipotesi in cui l'articolo 4, paragrafo 9, non debba essere inteso come attuativo della sesta direttiva, se il principio dell'abuso del diritto come stabilito nella sentenza della Corte nella causa Halifax si applichi comunque alle operazioni in questione con riferimento ai criteri stabiliti dalla Corte nella causa Halifax.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 12 maggio 2016 dalla Schenker Ltd avverso la sentenza del Tribunale
(Nona Sezione) del 29 febbraio 2016, causa T-265/12: Schenker Ltd/Commissione europea.**

(Causa C-263/16 P)

(2016/C 243/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Schenker Ltd (rappresentanti: F. Montag, Rechtsanwalt, F. Hoseinian, avocat, M. Eisenbarth, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016, causa T-265/12 Schenker Ltd/Commissione europea;
- annullare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della decisione della Commissione del 28 marzo 2012 nel caso COMP/39462 — Trasporto di merci (in prosieguo: la «decisione»), o in subordine rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- annullare o, in subordine, ridurre le ammende fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere i seguenti motivi di impugnazione:

1. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel giungere alla conclusione che la Commissione era legittimata a basarsi sulla domanda di immunità della Deutsche Post, che il principio del divieto della doppia rappresentanza non era stato violato e che la Commissione non aveva l'obbligo di svolgere indagini sull'eventuale violazione di detto principio.
2. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'interpretare l'articolo 1 del regolamento 141/62⁽¹⁾ come non applicabile al comportamento relativo al nuovo sistema di esportazione del Regno Unito («UK New Export System»).
3. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel giungere alla conclusione che il comportamento relativo all'«UK New Export System», sebbene limitato alle maggiorazioni per un servizio di deposito riguardante spedizioni dal Regno Unito verso Paesi esterni al SEE, poteva pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati membri.
4. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel giungere alla conclusione che la Commissione non aveva violato l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il principio di buona amministrazione e l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), laddove ha deciso di non considerare la società The Brink's Company quale responsabile in solido con la ricorrente (in quanto successore della BAX Global Ltd. (UK) per il comportamento relativo all'«UK New Export System».
5. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto, snaturando il contenuto della decisione, eccedendo le competenze ad esso attribuite dall'articolo 264 TFUE e omettendo di effettuare un bilanciamento nell'ambito dell'applicazione del principio di proporzionalità, nel giungere alla conclusione che la Commissione non aveva violato l'articolo 23 del regolamento 1/2003⁽²⁾ né i principi di proporzionalità e di adeguatezza della pena all'infrazione nel calcolo delle ammende.
6. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel confermare i tassi di riduzione applicati dalla Commissione ai sensi della Comunicazione sulla cooperazione del 2006⁽³⁾ e ha snaturato il contenuto della decisione.

⁽¹⁾ CEE: Regolamento n. 141 del Consiglio relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti GU 124, pag. 2751

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato GU L 1, pag. 1

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese GU C 298, pag. 17

Impugnazione proposta il 12 maggio 2016 da Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016, causa T-267/12, Deutsche Bahn AG e a./Commissione europea

(Causa C-264/16 P)

(2016/C 243/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd (rappresentanti: F. Montag, F. Hoseinian, M. Eisenbarth, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016, causa T-267/12, Deutsche Bahn AG e a./Commissione europea;
- annullare gli articoli 1, paragrafo 2, lettera g), 1, paragrafo 3, lettera b), e 1, paragrafo 4, lettera h), della decisione della Commissione del 28 marzo 2012 relativa alla causa COMP/39462 - Freight Forwarding (la «decisione») o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale;
- annullare o, in subordine, ridurre le ammende di cui agli articoli 2, paragrafo 2, lettera g), 2, paragrafo 3, lettera a), 2, paragrafo 3, lettera b) e 2, paragrafo 4, lettera h) della decisione o, in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi:

1. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto, in quanto ha concluso che la Commissione era legittimata a fondarsi sulla richiesta di immunità della Deutsche Post, che il principio del divieto di doppia rappresentanza non è stato violato e che la Commissione non era tenuta a verificare una possibile violazione di detto principio.
2. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto, poiché ha interpretato l'articolo 1 del regolamento 141/62 ⁽¹⁾ come inapplicabile al comportamento relativo all'«Advance Manifest System».
3. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto, in quanto ha concluso che la Commissione non ha violato l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il principio di buona amministrazione e l'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quando ha statuito che le società The Brink's e Schenker China Ltd. (quale successore della BAX Global (China) Co. Ltd.) non dovevano essere considerate congiuntamente e solidalmente responsabili per il comportamento relativo al «Chinese Currency Adjustment Factor».
4. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto snaturando il contenuto della decisione, oltrepassando le competenze attribuitegli dall'articolo 264 TFUE e non effettuando una ponderazione nell'applicazione del principio di proporzionalità, allorché ha concluso che la Commissione non aveva violato l'articolo 23 del regolamento 1/2003 del regolamento 1/2003 ⁽²⁾ e il principio di proporzionalità e il principio secondo cui, nel calcolo dell'ammenda, la pena deve essere adeguata all'infrazione.
5. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto, dal momento che ha confermato i tassi di riduzione della Commissione di cui alla comunicazione Leniency del 2006 ⁽³⁾. Il Tribunale ha snaturato il contenuto della decisione e ha violato i diritti di difesa delle ricorrenti.

⁽¹⁾ CEE: Regolamento n. 141 del Consiglio relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti (GU 1962, L 124, pag. 2751)

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1)

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU L 298, pag. 17)

Impugnazione proposta il 13 maggio 2016 da Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016, causa T-270/12, Panalpina World Transport (Holding) Ltd e a./Commissione europea

(Causa C-271/16 P)

(2016/C 243/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd (rappresentanti: S. Mobley, A. Stratakis, A. Gamble, Solicitors)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui respinge il primo motivo dedotto dalle ricorrenti riguardo alle violazioni commesse;
- riformare l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della decisione del 28 marzo 2012 nel caso COMP/39462 – Trasporto merci (in prosieguo: la «decisione») nella parte in cui tali disposizioni riguardano le ricorrenti e, nell'esercizio della sua competenza estesa al merito, ridurre le ammende inflitte alle ricorrenti; e
- in ogni caso, condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento ed in quello dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Nell'accertare che la Commissione non si è discostata dalla propria prassi decisionale, non ha commesso errori di diritto o violato i principi di proporzionalità e della parità di trattamento, il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi di prova di cui disponeva ed ha applicato erroneamente la giurisprudenza rilevante. I motivi specifici dedotti dalle ricorrenti a sostegno della loro impugnazione sono i seguenti:

1. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi di prova in merito alla questione se le violazioni di cui trattasi, in particolare quelle relative all'AMS e al CAF, riguardassero la totalità del «pacchetto di servizi» di trasporto merci.
 2. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove non ha applicato il principio derivante dalla giurisprudenza secondo il quale, nel caso di una violazione che riguardi una parte di un prodotto o di un servizio, la Commissione deve tenere conto solo delle vendite attribuibili a tale parte.
-

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 24 maggio 2016 – Good Luck Shipping/Consiglio

(Cause riunite T-423/13 e T-64/14) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità al fine di impedire la proliferazione nucleare in Iran — Congelamento dei capitali — Errore di diritto — Base giuridica — Errore di valutazione — Mancanza di prove»)

(2016/C 243/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Good Luck Shipping LLC (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister, M. Taher, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e B. Driessen, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 156, pag. 10), del regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 156, pag. 3), della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 306, pag. 18), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 306, pag. 3), nella parte in cui detti atti riguardano la ricorrente, e, dall'altro, una domanda diretta a fare dichiarare inapplicabili la decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 272, pag. 46), ed il regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 272, pag. 1).

Dispositivo

1) Si dispone l'annullamento, laddove riguardino la Good Luck Shipping LLC, degli atti seguenti:

- decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;
- decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

- 2) Gli effetti della decisione 2013/661 perdurano nei confronti della Good Luck Shipping fino al momento in cui sia effettivo l'annullamento del regolamento n. 1154/2013.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dalla Good Luck Shipping.

⁽¹⁾ GU C 325 del 9.11.2013.

Sentenza del Tribunale del 25 maggio 2016 – Commissione/McCarron Poultry

(Causa T-226/14) ⁽¹⁾

[«Clausola compromissoria — Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) — Contratto riguardante il settore “Energia, ambiente e sviluppo sostenibile” — Risoluzione del contratto — Rimborso di una parte delle somme anticipate — Interessi di mora — Procedimento in contumacia»]

(2016/C 243/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Cappelletti e F. Moro, successivamente F. Moro, agenti, assistiti da R. van der Hout, avvocato)

Convenuta: McCarron Poultry Ltd (Killacorn Emyvale, Irlanda)

Oggetto

Ricorso proposto ai sensi dell'articolo 272 TFUE, volto a ottenere la condanna della convenuta a rimborsare una parte dell'anticipo versato dalla Commissione in riferimento al contratto NNE5/1999/20229, maggiorato degli interessi di mora.

Dispositivo

- 1) La McCarron Poultry Ltd è condannata a rimborsare alla Commissione europea la somma di EUR 900 662,25, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo del 2,50 %, a partire dal 1° dicembre 2010 e fino alla data del pagamento integrale del debito.
- 2) La McCarron Poultry è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 212 del 7.7.2014.

Sentenza del Tribunale del 25 maggio 2016 – Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza)

(Causa T-753/14) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ocean beach club ibiza — Marchi nazionali figurativo e denominativo anteriori ocean drive Ibiza-hotel e OCEAN THE GROUP — Dichiarazione di nullità del marchio anteriore su cui si basa la decisione impugnata — Non luogo a statuire»)

(2016/C 243/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ice Mountain Ibiza, SL (San Antonio, Spagna) (rappresentanti: J.L. Gracia Albero, F. Miazzetto ed E. Cebollero González, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Etyam, SL (Ibiza, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 31 luglio 2014 (procedimento R 2293/2013-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Etyam e la Ice Mountain Ibiza.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2015.

Sentenza del Tribunale del 25 maggio 2016 – Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza)

(Causa T-5/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ocean beach club ibiza — Marchi nazionali figurativi anteriori OC ocean club e OC ocean club Ibiza — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2016/C 243/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ice Mountain Ibiza, SL (San Antonio, Spagna) (rappresentanti: J.L. Gracia Albero, F. Miazetto ed E. Cebollero González, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Marbella Atlantic Ocean Club, SL (Puerto Banús, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 ottobre 2014 (procedimento R 2292/2013-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Marbella Atlantic Ocean Club e la Ice Mountain Ibiza.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Ice Mountain Ibiza, SL è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 73 del 2.3.2015.

Sentenza del Tribunale del 25 maggio 2016 – Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza)(Causa T-6/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ocean ibiza — Marchi nazionali figurativi anteriori OC ocean club e OC ocean club Ibiza — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2016/C 243/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ice Mountain Ibiza, SL (San Antonio, Spagna) (rappresentanti: J.L. Gracia Albero, F. Miazetto ed E. Cebollero González, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Marbella Atlantic Ocean Club, SL (Puerto Banús, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 ottobre 2014 (procedimento R 2207/2013-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Marbella Atlantic Ocean Club e la Ice Mountain Ibiza.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Ice Mountain Ibiza, SL è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 73 del 2.3.2015.

Sentenza del Tribunale del 24 maggio 2016 – El Corte Inglés/EUIPO – Grup Supeco Maxor (Supeco)(Causa T-126/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Supeco — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore SUPER COR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Portata dell'esame operato dalla commissione di ricorso — Prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2868/95 — Comunicazione n. 2/12»]

(2016/C 243/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Scheffer e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Grup Supeco Maxor, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 dicembre 2014 (procedimento R 1112/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la El Corte Inglés, SA e la Grup Supeco Maxor, SL.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La El Corte Inglés, SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 155 dell'11.5.2015.

Sentenza del Tribunale del 25 maggio 2016 – U-R LAB/EUIPO (THE DINING EXPERIENCE)

(Causa T-422/15 e T-423/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchi dell'Unione europea figurativo e denominativo THE DINING EXPERIENCE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»]

(2016/C 243/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: U-R LAB (Parigi, Francia) (rappresentante: G. Barbaut, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Oggetto

Due ricorsi proposti avverso due decisioni della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 maggio 2015 (pratiche R 2541/2014-4 e R 2542/2014-4), riguardo a determinate domande di registrazione, da un lato, del segno figurativo e, dall'altro, del segno denominativo THE DINING EXPERIENCE come marchi dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Le cause T-422/15 e T-423/15 sono riunite ai fini della presente sentenza.
- 2) I ricorsi sono respinti.
- 3) La U-R LAB è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 328 del 5.10.2015.

Ricorso proposto il 28 aprile 2016 – KK/EASME**(Causa T-376/15)**

(2016/C 243/35)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* KK (Parigi, Francia) (rappresentante: J. P. Spitzer, avvocato)*Convenuta:* Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 15 giugno 2015, con la quale l'EASME ha respinto la proposta della ricorrente;
- condannare l'EASME a versare la somma di EUR 50 000 a titolo di risarcimento per la perdita di chance, e di EUR 90 800 a titolo di risarcimento del danno materiale subito dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi a giustificazione della propria domanda di annullamento.

1. Primo motivo, vertente sull'inaccessibilità tecnica del portale Internet dove sarebbe stata depositata la proposta della ricorrente in risposta all'invito a presentare proposte e attività connesse nell'ambito del programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente, contrariamente a quanto avrebbe sostenuto l'EASME, non avrebbe firmato in maniera fraudolenta la dichiarazione sull'onore resa al deposito del suo fascicolo di proposta.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il rigetto della proposta depositata dalla ricorrente sarebbe contrario al regolamento del concorso.

La ricorrente deduce inoltre due motivi a sostegno della sua domanda di risarcimento danni.

1. Primo motivo, vertente sul danno materiale che la ricorrente avrebbe subito a titolo di perdita di chance.
2. Secondo motivo, vertente sul danno materiale che la ricorrente avrebbe subito, dovuto al tempo impiegato per rispondere al bando di gara.

Ricorso proposto il 4 gennaio 2016 – Gregis/EUIPO – DM9 Automobili (ATS)**(Causa T-5/16)**

(2016/C 243/36)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano***Parti***Ricorrente:* Gian Luca Gregis (Adeje, Spagna) (rappresentante: M. Bartolucci, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DM9 Automobili Srl (Borgomanero, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento verbale «ATS» – Marchio comunitario n. 9 799 719

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento relativo all'iscrizione di trasferimento

Decisione impugnata: Decisione della Prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 ottobre 2015 nel procedimento R 588/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- cancellare il trasferimento T8391925 del 14/4/2014.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 17 del regolamento n. 207/2009;
- Violazione della regola 31 del regolamento n. 2868/95;
- Violazione della regola 84(3)(b) del regolamento n. 2868/95.

Ricorso proposto il 19 aprile 2016 – Polonia/Commissione

(Causa T-167/16)

(2016/C 243/37)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (UE) 2016/180 della Commissione, del 9 febbraio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Estonia, Lituania e Polonia (GU L 35, pag. 12), nella parte in cui con essa il Gmina (comune di) Czyże, la parte restante del Gmina Zabłudów nonché il Gmina Hajnówka con la città di Hajnówka sono compresi nella parte II dell'allegato alla decisione di esecuzione 2014/709/UE;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo: violazione del principio di proporzionalità per inosservanza del requisito della necessità delle misure impugnate per il raggiungimento degli scopi prefissi, inosservanza del requisito dell'idoneità delle misure impugnate al raggiungimento degli scopi prefissi e inosservanza del requisito della proporzionalità stricto sensu delle misure impugnate.
2. Secondo motivo: violazione delle formalità sostanziali disposte nel regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, pag. 13), e nel regolamento del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
3. Terzo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione della decisione impugnata.

Ricorso proposto il 19 aprile 2016 – Guardian Glass España, Central Vidriera/Commissione

(Causa T-170/16)

(2016/C 243/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Guardian Glass España, Central Vidriera S. L. (Llodio, Spagna) (rappresentanti: M. Araujo Boyd, D. Armesto Macías, A Lamadrid de Pablo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso e i motivi di annullamento dedotti;
- accogliere i motivi di annullamento contenuti nella domanda e, quindi, annullare la decisione impugnata;
- disporre l'avvio di un procedimento formale di esame ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE affinché la ricorrente possa esercitare i suoi diritti processuali e la Commissione possa formalmente risolvere a sufficienza di diritto i propri dubbi in ordine alla compatibilità degli aiuti in causa, e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è rivolto contro la decisione con la quale la Commissione europea ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione alcuni aiuti ricevuti da Guardian, decisione comunicata alle autorità spagnole con lettera della Commissione del 15 luglio 2015, intitolata «Controversie fiscali nel País Basco (Álava) - Messaggio informale relativo alle deduzioni supplementari di compatibilità con le DAR del 1998», e notificata alla ricorrente da parte delle autorità spagnole in data 19 febbraio 2016.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo.

- In via principale, la ricorrente sostiene che la Commissione abbia adottato una decisione che dichiara l'incompatibilità di un aiuto individuale con il mercato interno, da una parte, in violazione dell'articolo 250 TFUE e del principio di collegialità perché tale decisione non è stata adottata dal collegio dei commissari e, dall'altra parte, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE nonché degli articoli 4 e 13 del regolamento n. 659/1999, ⁽¹⁾ in quanto la Commissione non ha avviato il procedimento formale prima di adottare la sua decisione.

2. Secondo motivo.

3. In subordine, la ricorrente invoca la violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE, sulla base del rilievo secondo cui la Commissione è incorsa in errore, nella decisione impugnata, nell'esame della compatibilità dell'aiuto in questione con il mercato interno.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Ricorso proposto il 25 aprile 2016 – Make up forever/EUIPO - L'Oréal (MAKE UP FOREVER PROFESSIONAL)

(Causa T-185/16)

(2016/C 243/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: francese

Parti

Ricorrente: Make up forever SA (Parigi, Francia) (rappresentante: C. Caron, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: L'Oréal (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «MAKE UP FOREVER PROFESSIONAL» Marchio dell'Unione europea n. 3 371 341

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 febbraio 2016 nel procedimento R 3222/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la validità del marchio dell'Unione europea semi-figurativo «MAKE UP FOREVER PROFESSIONAL» n. 3 371 341 per tutti i prodotti e servizi di cui al deposito della domanda;
- annullare la decisione impugnata;

- rinviare all'EUIPO per ulteriori azioni se necessario;
- mettere a carico della società L'Oréal le spese risultanti dal procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all'EUIPO, alla commissione di ricorso e dal presente ricorso dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik/EUIPO - Viña y Bodega Botalcura (LITU)

(Causa T-187/16)

(2016/C 243/40)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG (Erding, Germania) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Viña y Bodega Botalcura SA (Las Condes, Cile)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio denominativo dell'Unione europea «LITU» – Domanda di registrazione n. 12 684 833

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 febbraio 2016 nel procedimento R 719/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- emettere una sentenza che accolga il ricorso e annulli in toto la decisione impugnata;
- respingere la domanda di marchio dell'Unione europea per il marchio denominativo LITU per tutti i prodotti;
- condannare il convenuto e/o la controinteressata alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
-

Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – Andrea Incontri/EUIPO - HigicoL (ANDREA INCONTRI)**(Causa T-197/16)**

(2016/C 243/41)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Andrea Incontri Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Perani e J. Graffer, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* HigicoL, SA (Baguim do monte, Portogallo)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente del marchio controverso:* Ricorrente*Marchio controverso interessato:* Marchio denominativo dell'Unione europea «ANDREA INCONTRI» – Domanda di registrazione n. 10 985 323*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 febbraio 2016 nel procedimento R 146/2015-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riformare totalmente la decisione impugnata;
- di conseguenza, accettare integralmente la domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea n. 10 985 323 ANDREA INCONTRI;
- condannare le altre parti alle spese del presente procedimento, incluse quelle sostenute nel corso dei procedimenti di opposizione e di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 29 aprile 2016 – Ranocchia/ERCEA**(Causa T-208/16)**

(2016/C 243/42)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrente:* Graziano Ranocchia (Roma, Italia) (rappresentante: C. Intino, avvocato)*Convenuta:* Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'ERCEA Redress Committee del 26 febbraio 2016, Ref. Ares (2016)1020667 – 29/02/2016, pronunciata all'esito del Formal redress presentato in data 22 dicembre 2016, avverso l'Evaluation letter del prof. José Labastida del 17 dicembre 2015, Ref. Ares (2015)5922529;
- annullare l'Evaluation Letter del prof. José Labastida del 17 dicembre 2015, Ref Ares (2015)5922529 e gli atti connessi a quelli citati, tra cui l'elenco dei progetti approvati dal panel SH5-Cultures and Cultural Production dell'ERC-Cog-2015, reso pubblico dall'ERCEA mediante comunicato stampa del 12 febbraio 2016;
- annullare qualsiasi atto presupposto, consequenziale e connesso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere lo sviamento di potere per manifesta irragionevolezza del giudizio, per travisamento di fatti da cui sarebbe dipesa la non approvazione della proposta, nonché per violazione della normativa ERCEA relativa alla valutazione delle proposte.

Le procedure di selezione si ritengono viziate in relazione all'ambito sia oggettivo che soggettivo del giudizio.

Quanto al primo rilievo, si denunciano la totale difformità fra le valutazioni dei singoli commissari (estremamente positive) e il giudizio finale complessivo (reiezione della proposta), nonché l'errata applicazione dei criteri di valutazione.

Quanto al secondo rilievo, il ricorrente pone l'accento su quello che considera una mendace rappresentazione di atti e fatti che avrebbero determinato la non approvazione della proposta. Si sottolinea in particolare l'errata declinazione del criterio dell'«eccellenza» a fini valutatori.

Ricorso proposto il 5 maggio 2016 – Lukash/Consiglio

(Causa T-210/16)

(2016/C 243/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Olena Lukash (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Cessieux, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso della sig.ra Olena Lukash;
- annullare il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- annullare la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina nella parte in cui riguarda la ricorrente;

- annullare le decisioni e i regolamenti successivi di proroga delle misure restrittive adottate dalla decisione 2014/119/PESC del Consiglio del 5 marzo 2014 aggiornandone le motivazioni, ovvero:
 - la decisione 2015/364/PESC del Consiglio del 5 marzo 2015;
 - il regolamento (UE) n. 2015/357 del Consiglio del 5 marzo 2015;
 - la decisione 2015/876/PESC del Consiglio del 5 giugno 2015;
 - il regolamento (UE) n. 2015/869 del Consiglio del 5 giugno 2015;
 - la decisione 2016/318/PESC del Consiglio del 4 marzo 2016;
 - il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio del 4 marzo 2016;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a sopportare le spese, in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
3. Terzo motivo, vertente sul mancato rispetto dei criteri di cui all'articolo 1 della decisione 214/119/PESC, ripetuti al considerando 4 del regolamento (UE) n. 208/2014, al considerando 3 della decisione 2015/364/PESC, al considerando 2 del regolamento (UE) n. 2015/357, al considerando 4 della decisione 2015/876/PESC, al considerando 3 del regolamento (UE) n. 2015/357, al considerando 4 della decisione 2016/318/PESC, e al considerando 2 del regolamento (UE) n. 2015/357.
4. Quarto motivo, vertente su un errore di fatto commesso dal Consiglio.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione manifesta del diritto di proprietà della ricorrente.

Ricorso proposto il 9 maggio 2016 – El Corte Inglés/EUIPO - Elho Business & Sport (FRee STyLe)

(Causa T-212/16)

(2016/C 243/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Elho Business & Sport Vertriebs GmbH (Monaco, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi verbali «Free STyLe» – Marchio dell'Unione europea n. 10 317 642

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 febbraio 2016 nel procedimento R 377/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono al presente ricorso.

Motivi invocati

- Violazione del combinato disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento;
- coesistenza dei marchi in conflitto con altri segni che contengono l'espressione «FREE STYLE»;
- nella sua decisione, la commissione di ricorso avrebbe violato l'obbligo di respingere le prove addotte dalla ricorrente fuori dal termine previsto, conformemente all'articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 9 maggio 2016 – El Corte Inglés/EUIPO - Elho Business & Sport (FREE STYLE)

(Causa T-213/16)

(2016/C 243/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Elho Business & Sport Vertriebs GmbH (Monaco, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio denominativo dell'Unione europea «FREE STYLE» – Marchio dell'Unione europea n. 4 761 731

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 febbraio 2016 nel procedimento R 387/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono al presente ricorso.

Motivi invocati

I motivi e gli argomenti principali sono quelli dedotti nella causa T-212/16, *El Corte Inglés/EUIPO – Elho Business & Sport (FRee STyLe)*.

Ricorso proposto l'11 maggio 2016 – Vignerons de la Méditerranée/EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE)

(Causa T-216/16)

(2016/C 243/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Vignerons de la Méditerranée (Narbonne, Francia) (rappresentante: M. Karsenty-Ricard, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bodegas Grupo Yllera SL (Rueda, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «LE VAL FRANCE» – Domanda di registrazione n. 12 162 921

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 marzo 2016 nel procedimento R 427/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere l'opposizione n. B 2 307 737 proposta dalla società Bodegas Grupo Yllera SL nei confronti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 162 921 della società Vignerons de la Méditerranée;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
-

Ricorso proposto il 10 maggio 2016 – Haverkamp/EUIPO - Sissel (tappetino)**(Causa T-227/16)**

(2016/C 243/47)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Reinhard Haverkamp (Kindberg, Austria) (rappresentante: A. Waldenberg, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Sissel GmbH (Bad Dürkheim, Germania)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del modello controverso:* Ricorrente*Disegno o modello controverso interessato:* Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del disegno o modello «tappetino» – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. DM/072187*Decisione impugnata:* Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 febbraio 2016 nel procedimento R 2618/2014-3**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese del presente procedimento e di quello dinanzi alla commissione di ricorso nonché a quelle insorte durante il procedimento di invalidità dinanzi all'EUIPO.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 6, paragrafo 1), lettera b), del regolamento n. 6/2002.

Ricorso proposto il 10 maggio 2016 – Haverkamp/EUIPO (Motivo in rilievo di una spiaggia di ciottoli)**(Causa T-228/16)**

(2016/C 243/48)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Reinhard Haverkamp (Kindberg, Austria) (rappresentante: A. Waldenberger, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Sissel GmbH (Bad Dürkheim, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare modello controverso: Ricorrente

Disegno o modello controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del disegno o modello «Motivo in rilievo di una spiaggia di ciottoli» – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. DM/072198-0001

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 febbraio 2016 nel procedimento R 2619/2014-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese del presente procedimento, del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso nonché del procedimento di annullamento dinanzi all'EUIPO.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002;
- Violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

Impugnazione proposta il 12 maggio 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 2 marzo 2016, causa F-3/15, Frieberger e Vallin/Commissione

(Causa T-232/16 P)

(2016/C 243/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e G. Gattinara, agenti)

Altre parti nel procedimento: Jürgen Frieberger (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio) e Benjamin Vallin (Saint-Gilles, Belgio)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 2 marzo 2016 nella causa F-3/15, Frieberger e Vallin/Commissione, nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha considerato fondato il quarto motivo di ricorso;
- per quanto riguarda il procedimento di primo grado, poiché il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto la causa matura per la decisione, respingere il ricorso in quanto infondato e condannare i ricorrenti alle spese;
- per quanto riguarda il procedimento d'impugnazione, disporre che le parti sopportino ciascuna le proprie spese relative a tale procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul travisamento degli argomenti invocati in primo grado nonché sulla violazione del divieto di statuire ultra petita.
2. Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 26, paragrafo 5, dell'allegato XIII dello Statuto.
3. Terzo motivo, vertente su un errore di diritto nell'interpretazione della nozione di trasferimento dei diritti pensionistici ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento.

Impugnazione proposta il 12 maggio 2016 da José Luis Ruiz Molina avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 2 marzo 2016, causa F-60/15, Ruiz Molina/UAMI

(Causa T-233/16 P)

(2016/C 243/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: José Luis Ruiz Molina (San Juan de Alicante, Spagna) (rappresentanti: N. Lhoëst e S. Michiels, avvocati)

Controinteressato nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea del 2 marzo 2016, causa F-60/15;
- condannare la convenuta nel procedimento di impugnazione alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, relativo alla violazione dell'articolo 8, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'autorità di cosa giudicata della sentenza del 15 settembre 2011, Bennett e a./UAMI, F-102/09, EU:F:2011:138.
 3. Terzo motivo, attinente alla violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43), che ha attuato l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale, nonché dei principi e degli standard ben consolidati in diritto internazionale sociale sulla stabilità dell'impiego.
 4. Quarto motivo, riguardante il difetto di motivazione della sentenza impugnata.
-

Ricorso proposto il 9 maggio 2016 – Meissen Keramik/EUIPO – Staatliche Porzellan Manufaktur Meissen (Meissen)

(Causa T-234/16)

(2016/C 243/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Meissen Keramik GmbH (Meißen, Germania) (rappresentanti: M. Vohwinkel e M. Bagh, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (Meißen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio denominativo dell'Unione «Meissen» - Marchio dell'Unione n. 3 743 663

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di decadenza

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 marzo 2016 nei procedimenti R 2620/2014-4 e R 2622/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui arreca pregiudizio alla ricorrente, vale a dire laddove essa ha respinto la domanda di cancellazione della richiedente e ivi ricorrente, e laddove essa, inoltre, a fronte del ricorso della titolare del marchio controverso, ha annullato la decisione contestata della divisione di annullamento e ha anche respinto la domanda di cancellazione al riguardo;
- se il Tribunale si considera autorizzato ad effettuare una modifica: dichiarare la piena decadenza del marchio dell'Unione n. 3 743 663 – in caso contrario o per il resto: rinviare la causa dinanzi all'Ufficio;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 10 maggio 2016 – Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl)

(Causa T-236/16)

(2016/C 243/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Biogena Naturprodukte GmbH & Co KG (Salisburgo, Austria) (rappresentante: I. Schiffer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «ZUM wohl» – Domanda di registrazione n. 13 666 871

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 febbraio 2016 nel procedimento R 1982/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare che il segno di cui si chiede la registrazione, domanda registrata con il n. GM 013 666 871, per le merci appartenenti alle classi 29, 30, 32 e 43 oggetto della domanda di registrazione del 23 gennaio 2015 va integralmente registrato come marchio comunitario;
- condannare l'EUIPO alle eventuali spese sostenute dalla ricorrente nelle procedure di registrazione;
- condannare l'EUIPO alle spese del presente procedimento.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 12 maggio 2016 – Polskie Zdroje/EUIPO (perlage)

(Causa T-239/16)

(2016/C 243/53)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Zdroje sp.z o.o. sp.k. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: T. Gawrylczyk, radca prawny)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «perlage» – Domanda di registrazione n. 13 472 899

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 16/03/2016 nel procedimento R 1129/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 18 maggio 2016 – Freddo/EUIPO - Freddo Freddo (Freggo)**(Causa T-243/16)**

(2016/C 243/54)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Freddo SA (Buenos Aires, Argentina) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, K. Gilbert e G. Lodge, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Freddo Freddo, SL (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento verbale «Freggo» – Domanda di registrazione n. 7 606 064

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 febbraio 2016 nel procedimento R 919/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e, qualora intervenga, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
-

Ricorso proposto il 13 maggio 2016 – Yanukovych/Consiglio**(Causa T-244/16)**

(2016/C 243/55)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ucraina) (rappresentante: T. Beazley, QC)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76) nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), poiché non abroga il regolamento n. 208/2014, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio dell'Unione europea (il «Consiglio») non disponeva di una base giuridica adeguata per l'adozione delle misure impugnate. In primo luogo, i presupposti che consentono al Consiglio di basarsi sull'articolo 29 TUE non sono soddisfatti dalle misure impugnate. In particolare: (i) gli obiettivi espressamente invocati dal Consiglio (il consolidamento dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina) sono semplicemente vaghe affermazioni che non possono essere legittimamente invocate come valida base per tali misure; (ii) la base su cui il Consiglio intende fondarsi non presenta alcun collegamento sufficiente con il livello adeguato di controllo giurisdizionale richiesto nel presente caso; e (iii) l'imposizione di misure restrittive al ricorrente, in realtà, equivale a sostenere e legittimare la condotta del nuovo regime in Ucraina che di per sé sta compromettendo la certezza del diritto e lo Stato di diritto, nonché violando, ed è pronto a violare sistematicamente, i diritti umani. In secondo luogo, i presupposti che consentono al Consiglio di basarsi sull'articolo 215 TFUE non sono soddisfatti, in ragione della mancanza di una valida decisione ai sensi del Capo 2 del Titolo V del TUE. In terzo luogo, mancano collegamenti sufficienti per invocare l'articolo 215 TFUE nei confronti del ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sullo sviamento di potere da parte del Consiglio. Il vero scopo perseguito dal Consiglio nell'attuare le misure impugnate era essenzialmente quello di ingraziarsi l'attuale regime ucraino (in modo che l'Ucraina stringa legami più forti con l'Unione europea) e non quello di realizzare gli obiettivi o i motivi espressi nelle misure impugnate.
3. Terzo motivo, vertente sul difetto di motivazione da parte del Consiglio. Le «motivazioni» esposte nelle misure impugnate a sostegno dell'inclusione del ricorrente nell'elenco (oltre ad essere errate) sono standardizzate, inadeguate e non sufficientemente dettagliate.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il ricorrente non soddisfa, nel periodo considerato, i criteri per l'inclusione di una persona nell'elenco.
5. Quinto motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione commesso dal Consiglio nell'includere il ricorrente nelle misure impugnate. Il Consiglio è incorso in un errore manifesto, poiché ha effettuato una nuova designazione del ricorrente nonostante il netto divario tra le «motivazioni» e i criteri di designazione rilevanti.

6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e/o sulla violazione del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il Consiglio, tra l'altro, non ha adeguatamente consultato il ricorrente prima della nuova designazione e il ricorrente non ha avuto un'equa e congrua possibilità di correggere errori né di presentare informazioni relative alla sua situazione personale.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti di proprietà del ricorrente ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché, tra l'altro, le misure restrittive costituiscono una limitazione ingiustificata e sproporzionata di tali diritti, in quanto in particolare: (i) nulla induce a ritenere che fondi asseritamente distratti dal ricorrente siano stati trasferiti al di fuori dell'Ucraina; e (ii) non è né necessario né appropriato congelare tutti i beni del ricorrente, in quanto le autorità ucraine hanno ormai quantificato il valore delle perdite asseritamente reclamate nei procedimenti penali pendenti nei confronti del ricorrente.

Ricorso proposto il 13 maggio 2016 – Yanukovych/Consiglio

(Causa T-245/16)

(2016/C 243/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Donetsk, Ucraina) (rappresentante: T. Beazley, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76) nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), poiché non abroga il regolamento n. 208/2014, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio dell'Unione europea (il «Consiglio») non disponeva di una base giuridica adeguata per l'adozione delle misure impugnate. Tra gli argomenti a sostegno di tale motivo e dei motivi successivi rientra quello per cui i presupposti che consentono al Consiglio di basarsi sull'articolo 29 TUE non sono soddisfatti dalle misure impugnate. Dette misure impugnate non sono coerenti con gli obiettivi espressamente invocati dalla decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio (Stato di diritto e rispetto dei diritti umani in Ucraina). Invero, le misure impugnate compromettono lo Stato di diritto e i diritti umani poiché sostengono un regime che non vanta una storia di rispetto dei diritti umani o dello Stato di diritto. Il Consiglio non può far affidamento sulle decisioni dell'ufficio del procuratore generale o dei giudici ucraini, poiché essi, in particolare, non sono né indipendenti né imparziali e sono soggetti a ingerenze politiche da parte dell'attuale regime ucraino. La presunzione di innocenza, a cui il ricorrente ha diritto, è stata ripetutamente violata dalle autorità ucraine.
2. Secondo motivo, vertente sullo sviamento di potere da parte del Consiglio. Il vero scopo perseguito dal Consiglio nell'attuare le misure impugnate era ed è quello di ingraziarsi l'attuale regime ucraino e di massimizzare la propria influenza politica su tale regime, il che non rappresenta un uso corretto dei poteri in questione.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non ha fornito una motivazione adeguata o sufficiente, in quanto si è semplicemente basato su affermazioni standardizzate e vaghe.
 4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il ricorrente non soddisfa, nel periodo considerato, i criteri per l'inclusione di una persona nell'elenco. Gli elementi su cui si è basato il Consiglio non costituivano una base fattuale sufficientemente solida per includere il ricorrente nell'elenco.
 5. Quinto motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione commesso dal Consiglio nell'includere il ricorrente nelle misure impugnate. Il Consiglio non disponeva di prove concrete, fattualmente attendibili e concordanti a sostegno delle misure impugnate e non ha effettuato un controllo sufficientemente rigoroso degli scarsi elementi in suo possesso.
 6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e/o sulla violazione del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il Consiglio, in particolare, non ha adeguatamente consultato il ricorrente prima di adottare le misure impugnate e il ricorrente non ha avuto un'equa e congrua possibilità di correggere errori né di presentare informazioni rilevanti.
 7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti di proprietà del ricorrente ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
-

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 5 aprile 2016 – ZZ/EIB

(Causa F-19/16)

(2016/C 243/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: A. Senes e L. Payot, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (EIB)

Oggetto e descrizione della controversia

Risarcire la ricorrente, con interessi, per l'asserita perdita dei suoi diritti a pensione o, in subordine, ripristinare, con interessi, i diritti a pensione da lei persi nel sistema nazionale, quando tali diritti sono stati trasferiti al regime pensionistico della convenuta.

Conclusioni della ricorrente

- condannare la Banca europea per gli investimenti a risarcire il danno che la ricorrente ha subito a causa della perdita dei suoi diritti a pensione per l'importo di EUR 55 641,17, oltre a interessi maturati al tasso applicabile calcolati con effetto retroattivo, come se il trasferimento iniziale fosse stato fatto per l'intero importo dei suoi diritti a pensione in essere presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quando è stata fatta la richiesta iniziale di trasferimento;
 - in subordine, condannare la BEI a restituire immediatamente a ZZ, in mesi di pensione, l'importo di EUR 55 641,17, oltre a interessi maturati al tasso applicabile calcolati con effetto retroattivo, come se il trasferimento iniziale fosse stato fatto per l'intero importo dei suoi diritti a pensione in essere presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. In tal caso si suggerisce di operare il calcolo ai sensi dell'articolo 71.1.1 dello statuto sul regime pensionistico del personale della BEI;
 - condannare la BEI a sopportare ulteriori misure che il Tribunale reputi corrette;
 - condannare la BEI alle spese del presente procedimento, stimate in EUR 3 000.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT